

Allegato A

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE CON QUALIFICA
DIRIGENZIALE**

PERIODO 2023


A seguito di esperimento delle procedure di contrattazione di cui all'art. 45 del C.C.N.L. del 17.12.2020 del personale dell'Area Funzioni Locali, le parti, in data 22.12.2022 sottoscrivono il presente Contratto collettivo decentrato Integrativo – anno 2023

Per la delegazione trattante di parte pubblica:

Dott. Capalbo Angelo – Presidente: _____



Dott. Lucci Patrizio – Componente: _____



Per la delegazione di parte sindacale

Segreteria territoriale CGIL/FP _____



Segreteria Territoriale FPS/CISL _____

Segreteria territoriale UIL/EELL _____

Segreteria territoriale CSA Regioni AA.LL. _____

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Art. 3 – Criterio di riparto del fondo per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato

Art. 4 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

Art. 5 – Incarichi ad interim

Art. 6 - Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica

Art. 7 – Clausole finali

Dichiarazione congiunta



PROVINCIA DI AREZZO

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO RELATIVO ALL'ANNO 2023

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

(art.1 del C.C.N.L. 17.12.2020)

1. Il presente contratto collettivo integrativo di lavoro, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato della Provincia di Arezzo, con qualifica dirigenziale.

ART. 2

DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

(Artt. 2 e 8 del C.C.N.L. del 17.12.2020)

1. Il presente contratto collettivo integrativo di lavoro ha durata di un anno e conserva efficacia fino alla sottoscrizione definitiva del successivo contratto, salvo che:
 - a) Per gli istituti in esso contemplati di cui norme di legge o contratti collettivi nazionali di lavoro sopravvenuti ne impongano la revisione;
 - b) Per l'eventuale definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato;
 - c) Per la volontà delle parti negoziali di rivederne le condizioni.
2. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del presente contratto sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. Il presente contratto ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa decorrenza indicata nello stesso. Gli uffici preposti applicheranno quanto previsto senza necessità di ulteriori autorizzazioni da parte dell'organo di governo.
4. Le parti negoziali si riservano di riaprire il negoziato qualora intervengano nuovi accordi contrattuali nazionali e/o disposizioni di legge che riguardino tutti o in parte istituti contrattuali regolati dal presente contratto.



ART. 3

CRITERIO DI RIPARTO DEL FONDO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TRA QUOTA DESTINATA A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E QUOTA DESTINATA A RETRIBUZIONE DI RISULTATO

(Art. 45, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 17.12.2020)

1. Le parti negoziali, preso atto di tutti i provvedimenti e atti adottati dall'Amministrazione in merito alla definizione della struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente e all'assegnazione delle relative funzioni, nonché dell'entità della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, convengono sulla ripartizione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2023, di cui alla seguente tabella:

Destinazione	Importo	
	In valori assoluti	In percentuale
Retribuzione di posizione	155.553,33	75%
Retribuzione di Risultato	51.851,11	25%
Totale	207.404,44	100%

2. La quota destinata al finanziamento della retribuzione di risultato può subire variazioni annuali per consentire l'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 6 del presente contratto.
3. Qualora, si ravvisi la necessità di definire un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato le parti negoziali convengono che la convocazione delle delegazioni trattanti da parte del presidente della delegazione trattante di parte pubblica debba avvenire, salvo cause di forza maggiore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

(Art. 45, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 17.12.2020)

1. I criteri per la determinazione della quota di retribuzione di risultato sono quelli previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente nell'ente, adottato dall'ente con Decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 04.04.2023 e successive modifiche ed integrazioni.



ART. 5

INCARICHI AD INTERIM

(Art. 45, comma 1 lett. c) e Art. 58 del C.C.N.L. 17.12.2020)


1. Per lo svolgimento di incarichi, formalmente affidati in conformità all'ordinamento dell'Ente, con i quali sono conferite funzioni di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale oggetto dell'incarico *ad interim*.
2. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato correlata all'incarico ad interim avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale del risultato raggiunto secondo i criteri previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al precedente art. 4 e sarà corrisposta per incarichi aggiuntivi superiori ad un mese. Il numero massimo di posizioni dirigenziali ricoperte ad interim non può essere superiore ad uno.

ART. 6

CRITERI E RISORSE PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA

(Artt. 31 e 45 comma 1 lettera g) del C.C.N.L. 17.12.2020)

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al Dirigente sia conferito un nuovo incarico tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'ente, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo i criteri di seguito indicati, con risorse a carico del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza.
2. Il differenziale di cui al comma 1 è stabilito in una percentuale pari al 50% del differenziale fra il valore della retribuzione di posizione originaria e quella del nuovo incarico.
3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.
4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. In ordine alle risorse a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo le Parti danno atto che le stesse troveranno finanziamento nell'ambito del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, prioritariamente nelle eventuali somme destinate alla retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di



riorganizzazione di cui al comma 1, e in subordine a quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione non utilizzate a fine anno. In caso di incapienza delle risorse, si procederà a riproporzionare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al Dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.

ART. 7

CLAUSOLE FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si applicano le disposizioni di legge ed i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le Parti convengono di rinviare ad apposito tavolo tematico la trattativa relativa al welfare integrativo di cui all'art. 32 del C.C.N.L del 17.12.2020.

